

REGOLAMENTO (CEE) N. 3341/81 DELLA COMMISSIONE

del 24 novembre 1981

che modifica il regolamento (CEE) n. 2844/81 per quanto concerne le importazioni di conserve di funghi coltivati originarie dei paesi terzi

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità economica europea,

visto il regolamento (CEE) n. 516/77 del Consiglio, del 14 marzo 1977, relativo alla organizzazione comune dei mercati nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofruttili⁽¹⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 1118/81⁽²⁾,visto il regolamento (CEE) n. 1796/81 del Consiglio, del 30 giugno 1981, relativo alle misure applicabili all'importazione di conserve di funghi coltivati⁽³⁾, in particolare l'articolo 6,

considerando che, a norma dell'articolo 3 del regolamento (CEE) n. 1796/81, i quantitativi da importare in esenzione dall'importo supplementare devono essere fissati e ripartiti fra i paesi fornitori tenendo conto delle correnti di scambio tradizionali e dei nuovi fornitori;

considerando che l'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2844/81 della Commissione⁽⁴⁾, ha ripartito tali quanti-

tativi per il periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 dicembre 1981; che tale articolo prevede altresì la possibilità di modificare i quantitativi sulla base dei titoli concessi sino al 31 ottobre 1981; che il bilancio dei titoli rilasciati sino a tale data è tale da giustificare una nuova ripartizione dei suddetti quantitativi;

considerando che le misure previste dal presente regolamento sono conformi al parere del comitato di gestione per i prodotti trasformati a base di ortofruttili,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

La tabella di cui all'articolo 1 del regolamento (CEE) n. 2844/81 è sostituita dalla tabella seguente:

(in tonnellate peso netto)

Paesi d'origine	Paesi importatori					
	Cina	Corea	Taiwan	Hong Kong	Spagna	Altri
Belgio	154	—	19	—	17	—
Lussemburgo						
Danimarca	274	—	1	—	—	—
Germania	6 465	2 447	278	378	200	282
Grecia	9	7	70	—	62	10
Francia	4	—	10	—	—	1
Irlanda	—	—	—	—	—	—
Italia	8	—	4	—	—	—
Paesi Bassi	16	—	18	—	—	—
Regno Unito	23	22	69	6	—	—

⁽¹⁾ GU n. L 73 del 21. 3. 1977, pag. 1.⁽²⁾ GU n. L 118 del 30. 4. 1981, pag. 10.⁽³⁾ GU n. L 183 del 4. 7. 1981, pag. 1.⁽⁴⁾ GU n. L 277 dell'1. 10. 1981, pag. 54.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 24 novembre 1981.

Per la Commissione

Poul DALSAGER

Membro della Commissione
